



COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

Ord. N. 25

Data 13.09.07

DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA
PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DI FUNGHI EPIGEI PER LA STAGIONE 2007/08

IL SINDACO

VISTA la Legge 23/08/1993 n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

VISTO il D.P.R. 14/07/1995 n. 376 “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

VISTA la L.R. n. 12 del 25/8/2003 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23/08/1993 n. 352 e del D.P.R. 14/07/1995 n.376”;

VISTA la .R. n. 14 del 15 maggio 2006 “ Modifica della legge Regionale 25 agosto 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30/3/2004 n. 375 in cui sono enunciate le disposizioni attuative della L.R. 25/8/2003 n.12 con particolare attenzione alle fasi di raccolta e di vendita dei funghi epigei;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21/10/2004 così come integrata dalla delibera n. 62 del 28/10/2004 con cui si adottano le disposizioni attuative di competenza Comunale dettate dalla L.R. 25/8/2003 n. 12, della deliberazione della Giunta Regionale 30/3/2004 n. 375;

VISTO l’art.5 della Legge 30/04/1962 n.283 che disciplina i divieti ed i limiti in materia di preparazione vendita e commercializzazione di alimenti;

VISTO l’art. 50 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000 Ordinamento delle autonomie Locali”;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27/7/1934 n.1265;

VISTO il D.L.vo 31/3/98 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.4 comma 2° lett D della Legge 15/03/97 n. 59;

VISTA l’O.M. San. del 03/04/2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche”;

VISTA l’O.M. San. del 20/8/2002 riflettente il divieto di raccolta, commercializzazione e somministrazione del Tricholoma equestre (cinesino);

VISTO il vigente Regolamento locale d’Igiene;

VISTE le LL.RR. n.36 del 20/07/1984 e n. 36 del 28/12/1994;

TENUTO conto che la Regione Puglia ha individuato le specie fungine commercializzabili in ambito regionale nelle specie e varietà indicate nell’Allegato I della Legge n. 352/93, come integrato dall’elenco di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1211 del 25/03/97 nonché dall’elenco di cui all’art. 12 della predetta L.R. n. 12/03;

TENUTO conto, altresì, che si rende comunque necessario pubblicizzare le modalità di raccolta e di commercializzazione delle specie fungine commestibili anche in conformità alla su citata deliberazione regionale;

RENDE NOTO

che la raccolta e la vendita dei funghi epigei sono disciplinate dalle su citate disposizioni legislative e regolamentari, ed in particolare da quelle di seguito riportate:

NORME PER LA RACCOLTA

Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'art. 3 della L.R. 14/2006 nonché per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 352/1993.

E' vietata la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti);

E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicolare della vegetazione. E' comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina di qualunque specie;

E' vietata la raccolta **dell'Amanita Caesarea** allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre.";

NORME PER LA VENDITA

La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale.

La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL."

La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve presentare:

- a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato;
- b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
- c. il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;
- d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.

I controlli e le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo."

La visita e la certificazione sarà effettuata da personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione (Ispettori Micologici) a tal fine incaricato presso l'Ufficio di Igiene di Ostuni sito in via dei Colli il **giovedì dalle ore 9.45 alle ore 12.00** previa riscossione delle somme previste dal vigente tariffario regionale;

Che le specie fungine per le quali, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 12/2003, e dell'art. 2 lettera C della L.R. 14/2006 è consentita la raccolta e la commercializzazione sono le seguenti:

PRATAIOLO MAGGIORE, PRATAIOLO COLTIVATO-CHAMPIGNON, PRATAIOLO DOPPIO ANELLO, PRATAIOLO, AGARICUS HORTENSIS, AGARICUS MACROSPORUS, OVULO BUONO, CHIODINO-FAMIGLIOLA BUONA, ORECCHIETTA DI GIUDA, PORCINO NERO-BRONZINO, BOLETO APPENDICOLATO, BOLETO BAIO, PORCINO BRUNO, PINARELLO-MONETOLA, CAPPELLO GRANULOSO, BOLETO GIALLO-PINAROLO, PORCINO ROSSO, BOLETO REALE, PORCINO DAL RETICOLO, PORCINELLO, BOLETUS SCABRA, PRUGNOLO, GALLINACCIO-FINFERLO-CANTARELLO GIALLO, AGARICO GEOTROPO, AGARICO GIGANTE, TROMBETTA DA MORTO O CORNO DELL'ABBONDANZA, FUNGO DELL'OLMO O AGARICO DAL PIEDE DI VELLUTO, HYDNUM CORALLOIDES ED ERINACEUM, STECCHERINO DORATO, LATTARIO DELIZIOSO O SANGUIGNO, SANGUINELLO, PORCINELLO, LENTINUS EDODES, MAZZA DI TAMBURO, GAMBE SECHE, SPUGNOLA, CORNO DELL'ABBONDANZA, CARDONCELLO O FUNGO DELL'ERINGIO, CARDONCELLO O FUNGO DELLA FERULA, PLEUROTUS, NEBRODENSIS, CARONCELLO O GELONE O ORECCHIONE, FAMIGLIOLA GIALLA, PHOLIOTA NAMEKO MUTABILIS, CHAMPIGNON DI COLTIVAZIONE, PSALLIOTA HORTENSIS, MORELLA O COLOMBINA MAGGIORE, PUPERAZZE O LARDARO BIANCO, VERDONE, TRICOLOMA COLOMBETTA, PRUGNOLO BUONO O FUNGO DI SAN GIORGIO, TRICOLOMA EMBRICATO, TRICOLOMA PORTENTOSO, MORETTA, VOLVARIELLA ESCULENTA, FUNGO DEL MUSCHIO, PIOPPINO, CARDONCELLO O FUNGO DELL'ERINGEO, STROFARIA, IMBUTINO, SANGUINELLO, LACTARIUS SEMISANGUIFLUUS, AGARICO VIOLETTO, LYOPHILLUM CONNATUM, COLOMBINA, LEUCOPAXILLUS GIGANTEUS.

E' INVECE CONSENTITA, A CONDIZIONE CHE IL DIAMETRO DEL CAPPELLO SUPERI I DUE CENTIMETRI, LA RACCOLTA DELLE SEGUENTI SPECIE DI PICCOLE DIMENSIONI:

ARMILLARIA MELLEA CANTHARELLUS (TUTTE LE SPECIE) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES HYDNUM REPANDUM TRICHOLOMA TERREUM CALOCYBE GAMBOSA";

Le violazioni delle disposizioni sulla raccolta e la vendita dei funghi, fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, saranno punite con le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni previste dalla legge n. 352/1993, dal D.P.R. n. 376/1995 e dalla L.R. n. 14/2006 e dalle altre norme legislative e regolamentari in materia.

La vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza è affidata agli Operatori Professionali di Vigilanza ed Ispezione dell'Azienda U.S.L., alla Polizia Municipale ed a tutti gli altri Organi di Polizia.

D.Vigorita

IL SINDACO
Avv. Domenico Tanzarella